

STATUTO DEL VENERANDO CAPITOLO DEI CAVALIERI

DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

CAPO I. Costituzione, scopo e compito

Art. 1. Il Venerando Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme, con sede in Monreale presso la Chiesa del Sacro Cuore, con patrono San Luigi Re di Francia, è un'associazione privata di fedeli, ai sensi dei can. 321 e seguenti del Codice di diritto canonico, che consta di un numero non determinato di Cavalieri e Dame.

Il Capitolo, con il nulla osta dell'Ordinario del luogo, può istituire Delegazioni anche presso altre Diocesi¹.

Art. 2. Scopo del Capitolo è perpetuare il carisma dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme, operativi in terra di Sicilia con i propri Ospedali nei secoli passati, promuovere la maggior gloria di Dio con la preghiera, le manifestazioni di culto, l'approfondimento della Parola di Dio e della dottrina della Chiesa, la testimonianza cristiana e l'esercizio delle opere di carità verso i più deboli, promuovere lo studio dei vari fenomeni di associazionismo laico cristiano nei secoli, nonché coltivare e favorire, nelle forme e modalità suggerite dalla Chiesa, in ottemperanza al decreto conciliare del Vaticano II "Unitatis redintegratio", l'ecumenismo tra le varie confessioni cristiane ed il dialogo con le altre religioni.

CAPO II. Ammissione e dimissione

Art. 3. Sono di diritto membri del Venerando Capitolo i membri cattolici appartenenti al Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme posto, dal 1841, sotto la protezione spirituale del Patriarca Greco Cattolico Melchita di Antiochia, e con Sede Internazionale presso il Castello Lanzun in Malta, sotto il Gran Magistero di S.E. Francisco de Borbon Graf von Hardenberg, 50° Gran Maestro, e dei suoi legittimi successori. Sono, altresì, membri onorari gli appartenenti cristiani non cattolici del Gran Baliato di Sicilia.

Art. 4. I membri onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche o esercitare qualunque ufficio presso il Venerando Capitolo.

Art. 5. Possono essere ammessi a far parte del Venerando Capitolo i membri cattolici dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme non appartenenti al Gran Baliato di Sicilia, con decreto del Priore del Capitolo. Parimenti, i membri non cattolici di altre giurisdizioni possono essere ammessi come onorari, previo parere conforme dell'Assistente Spirituale.

Art. 6. Per essere ammesso a far parte del Capitolo, ai sensi dell'art. 5, il richiedente presenta al Priore domanda su apposito modulo.

La domanda va sottoscritta da due Cavalieri o Dame.

La domanda di ammissione è vagliata dal Priore che decide con decreto motivato insindacabile.

¹ In atto è istituita una Delegazione presso la Diocesi di Acireale, a latere della Commenda di Santa Maria del Carmelo del Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine di San Lazzaro, presso la Basilica di San Sebastiano in Acireale.

La domanda respinta, in seguito ripresentata, non potrà essere accolta finché non sia cessata la ragione del precedente rifiuto.

Art. 7. Per l'ammissione al Venerando Capitolo non è dovuta nessuna tassa di ammissione e nessuna quota annuale.

Art. 8. ABROGATO

CAPO III. Diritti e doveri dei Cavalieri e Dame

Art. 9. È impegno dei Cavalieri e Dame frequentare la Chiesa del Sacro Cuore in Monreale, Sede Capitolare del Capitolo, in occasione delle messe capitolari e delle cerimonie ufficiali, nonché la Chiesa Cattedrale di Monreale in occasione di eventi solenni e sempre quando siano a ciò richiesti dall'Arcivescovo di Monreale, compatibilmente con le proprie occupazioni ed il collegamento con la comunità parrocchiale di appartenenza.

Art. 10. Il nuovo Cavaliere o Dama sarà iscritto nell'elenco dei membri del Capitolo in ordine alfabetico. In apposito registro saranno riportati i suoi dati personali e la data di ammissione.

Art. 11. Il nuovo cavaliere o dama sono incardinati nel Venerando Capitolo alla data di emanazione del decreto priorale. Alla morte di ogni Cavaliere o Dama, il Capitolo fa celebrare una Santa Messa di suffragio. Ogni anno è celebrata una S. Messa per tutti i Cavalieri e Dame defunti. Alla morte di ogni Cavaliere o Dama, il Capitolo fa celebrare una Santa Messa di suffragio. Ogni anno è celebrata una S. Messa per tutti i Cavalieri e Dame defunti.

Art. 12. I Cavalieri e le Dame si impegnano:

- all'osservanza dello Statuto;
- all'esercizio della carità secondo le proprie capacità;
- alla partecipazione alle particolari celebrazioni liturgiche e alle riunioni per l'approfondimento della Parola di Dio e della dottrina della Chiesa;
- all'esercizio delle attività connesse con il mantenimento del decoro della Chiesa Capitolare.

Art. 13. Il Cavaliere o la Dama che per qualsiasi motivo decidesse di dare le proprie dimissioni dal Capitolo dovrà farlo a mezzo di una comunicazione scritta indirizzata al Priore. La cessazione dalla qualità di Cavaliere o Dama dell'Ordine di San Lazzaro comporta de jure la cessazione da membro del Capitolo.

Art. 14. Alle esigenze economiche del Capitolo provvede il Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme.

CAPO IV. Governo del Venerando Capitolo

Art. 15. La convocazione del Capitolo Generale avviene per l'elezione del Pro-Priore, nel caso in cui il Gran Bali di Sicilia non appartenga alla confessione cattolica romana, nonché per la trattazione di argomenti di assoluta importanza, su decisione del Priore o su richiesta di un terzo dei membri del Capitolo.

Presiede le riunioni capitolari il Priore e funge da Segretario un membro del Capitolo da lui designato.

Le elezioni avvengono con voto segreto. Le altre deliberazioni sono prese per alzata di mano ed a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 16. La carica di Priore è ricoperta dal Gran Bali di Sicilia dell'Ordine di San Lazzaro, se cattolico, ed in caso contrario al Pro-Priore. Il Priore è l'organo cui compete il governo ordinario del Capitolo, coadiuvato dall'Assistente spirituale.

Il Pro-Priore è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti tra tutti i membri cattolici del Venerando Capitolo e resta in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Art. 17. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della maggioranza assoluta dei votanti convocati in Capitolo Generale straordinario ed è sottoposto a ratifica dell'Ordinario di Monreale, in conformità alle norme di diritto canonico.

Art. 18. ABROGATO

Art. 19. Il Priore o, il Pro-Priore, è il legale rappresentante del Capitolo.

Entra in carica solo dopo aver ricevuto la conferma da parte dell'Arcivescovo, conferma che egli deve chiedere entro quindici giorni dalla conferma da parte del Gran Maestro dell'elezione come Gran Bali o, se Pro-Priore, entro quindici giorni dall'accettazione dell'elezione da parte del Capitolo.

Il Priore presiede le riunioni dei Capitoli Generali, tiene i rapporti con le Autorità civili, religiose e militari, con altri Enti ed Ordini, notifica le nomine e l'accettazione della domanda ai nuovi membri, vigila sull'andamento generale della vita del Capitolo, provvede ad espletare le particolari incombenze stabilite dall'Autorità Diocesana.

Art. 20. Il Priore presiede all'attività religiosa sotto la guida dell'Assistente spirituale e segue le attività di carattere artistico e culturale.

Art. 21. L'Assistente spirituale del Capitolo è l'Arcivescovo di Monreale che può delegare per l'esercizio della funzione un altro sacerdote.

Art. 22. Il Priore designa un Vice Priore che ne fa le veci in sua assenza o per suo mandato.

Art. 23. ABROGATO

Art. 24. ABROGATO

CAPO V. *Le elezioni*

Art. 25. Tutte le elezioni si svolgono in sede di sede di Capitolo Generale.

Hanno diritto di voto tutti i Cavalieri e le Dame.

Sono eleggibili tutti i Cavalieri e Dame che siano membri del Venerando Capitolo da almeno 2 (due) anni.

CAPO VI. Disposizioni generali

Art. 26. Il patrimonio del Venerando Capitolo è costituito:

- dai beni mobili da essa posseduti secondo i documenti d'archivio esistenti;
- da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili o immobili;
- dagli acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile, secondo le deliberazioni del Priore.

I beni mobili di proprietà del Capitolo potranno essere alienati solo dietro una deliberazione del Capitolo Generale Ordinario che abbia ottenuto l'approvazione dei 5/6 (cinque sestimi) dei votanti. In caso di soppressione od estinzione per altre cause del Venerando Capitolo, il suo patrimonio resta legato alla Chiesa Capitolare del Sacro Cuore, salve le disposizioni dell'Ordinario Diocesano in conformità alle vigenti norme ecclesiastiche.

Art. 27. Per conseguire i propri fini, il Venerando Capitolo si avvale:

- dei redditi del proprio patrimonio;
- delle donazioni pervenute;
- di eventuali altre entrate.

Art. 28. Le norme di dettaglio per il funzionamento del Venerando Capitolo ed il servizio alla Chiesa Capitolare sono stabilite nel Regolamento.

Art. 29. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme canoniche e civili vigenti.

CAPO VI. Disposizioni transitorie

Art. 30. Il Priore provvederà ad aggiornare entro sei mesi il Regolamento del Venerando Capitolo.

VISTO, si approva lo *Statuto del Venerando Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme in Monreale*.

Dato in Monreale il 13 aprile 2026 Prot. n. 102/26



Antonio Cuscia

